



TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

- esaminata la documentazione del procedimento esecutivo **R.G.E.I. 257/2022**;
- letta la relazione peritale depositata dall'esperto stimatore nominato ex art. 568 c.p.c.;
- visto il parere del custode giudiziario in ordine alla congruità della stima;
- sentiti il custode e le parti e preso atto delle osservazioni ed istanze avanzate, anche in relazione alla liberazione del bene ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;
- visto l'art. 568 c.p.c. e ritenuto non probabile che la vendita col metodo dell'incanto possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà né sussistenti giustificati motivi per disporre la rateizzazione del versamento del prezzo

DISPONE

la vendita senza incanto del compendio oggetto di pignoramento, come descritto in allegato, e meglio identificato nella relazione di stima e relativi allegati a firma dell'esperto stimatore al valore d'asta di euro:

lotto 1 euro 3.460,00
lotto 2 euro 93.700,00
lotto 3 euro 86.000,00

lotto 4 euro 83.700,00
lotto 5 euro 85.550,00
lotto 6 euro 55.430,00

ritenuto di procedere alla vendita con le forme previste dall'art. 591 bis c.p.c., mediante delega del compimento delle operazioni ad un professionista, con le modalità telematiche richieste dall'art. 569 c.p.c.;
visti gli artt. 569 e 591 bis c.p.c.

DELEGA

il compimento delle operazioni di vendita al professionista **AVV. PAOLA TAFANI** che vi provvederà, quale referente della procedura, presso la Casa delle Aste di Tivoli, ivi sita in via Antonio del Re n. 16, in via telematica, con eventuale gara tra gli offerenti in modalità asincrona

NOMINA

gestore della vendita telematica la Società **Zucchetti SG** che vi provvederà a mezzo del suo portale indicato nell'avviso di vendita, con autorizzazione ad accedere al conto unico cauzioni per le disposizioni e gli adempimenti di sua competenza; il gestore nominato – non appena ricevuta la comunicazione del presente provvedimento - dovrà inviare al delegato l'accettazione e la dichiarazione di cui all'art. 10 n. 2 del D.M. 32/2015 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore. La indicata dichiarazione sarà portata a conoscenza del Giudice da parte del professionista delegato non appena in suo possesso con nota di deposito avente



ad oggetto “deposito di accettazione di incarico del gestore delle vendite telematiche e dichiarazione ex art. 10 n. 2 D.M. 32/2015”;

ASSEGNA

al professionista nominato termine di 24 mesi dalla avvenuta comunicazione del conferimento dell’incarico per l’espletamento delle operazioni di vendita e di ulteriori 6 mesi per gli adempimenti successivi alla stessa

ORDINA

al custode di dare immediata notizia del conferimento dell’incarico al delegato, se non presente in udienza, il quale comunicherà alla Banca di Credito Cooperativo di Roma la disposta vendita forzata con delega delle relative operazioni (indicando il numero di R.G.E., il nome del G.E. i dati delle parti,etc.) al fine della apertura del conto;

DETERMINA

in favore del professionista delegato:

- un acconto di euro 2.000,00 quale anticipo sui suoi compensi e per le spese della vendita telematica, ai sensi dell’art. 2 n. 6 D.M. 227/15;
- euro 500,00 per ogni lotto posto in vendita a titolo di contributo di pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche;

DISPONE

che i creditori versino tali somme al delegato entro trenta, avvertendoli che in caso di omesso versamento il professionista delegato potrà poi senz’altro provvedere ad apposita informativa ai fini della dichiarazione di estinzione ai sensi dell’art. 631 bis c.p.c. ovvero di improcedibilità dell’esecuzione;

nel caso invece il creditore intenda provvedere lui direttamente al pagamento delle spese di pubblicazione del Portale delle vendite pubbliche, dovrà poi trasmettere al professionista delegato la ricevuta telematica del pagamento (RT in formato .xml) almeno 60 giorni prima dell’esperimento di vendita fissato, stabilendosi sin da ora che, superato il predetto termine, la mancata pubblicazione sul Portale gli sarà imputata ai sensi e per gli effetti previsti dall’ art. 631 bis c.p.c.

CONTENUTO DELLA DELEGA AL PROFESSIONISTA

IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE DISPONE

che il professionista delegato provveda:

- 1) al controllo della titolarità in capo al/i debitore/i esecutato/i dei diritti reali oggetto di espropriazione, sulla base della documentazione ipo-catastale o della certificazione sostitutiva notarile depositata dal creditore precedente e della relazione dell’esperto e, nell’ipotesi in cui riscontri una discordanza tra diritti pignorati e reale consistenza degli stessi, ad informarne questo Giudice trasmettendogli gli atti senza indugio;
- 2) al controllo dello stato di diritto in cui si trovano gli immobili, della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di cui all’art. 18 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47, nonché delle notizie di cui agli articoli 17 e 40 della citata Legge n. 47 del 1985 e successive modifiche;
- 3) a formare subito dopo, e comunque entro 60 giorni dal conferimento dell’incarico, l’avviso di vendita secondo il disposto dell’art. 570 c.p.c. e le istruzioni qui di seguito impartite, depositandolo il giorno stesso a mezzo PCT, comunicandolo al custode, e pubblicandolo sul Portale delle vendite pubbliche, unitamente alla ordinanza di delega se già in possesso dei fondi necessari; in mancanza di tale provvista, a sollecitare tempestivamente i creditori al pagamento e, quindi, a procedere alla pubblicazione sul PVP in tempo utile all’esecuzione delle altre forme di pubblicità da parte del

custode (tempo che si indica, in via prudenziale, in 55 giorni prima della data fissata per la vendita); solo nel caso in cui i fondi pervenissero oltre detto termine, il delegato è autorizzato a provvedere comunque alla pubblicazione sul PVP purché entro il termine di 46 giorni prima dell'asta (data ultima per poter procedere alla pubblicazione tempestiva sui siti internet);

4) a fissare quindi un termine non inferiore a 90 giorni e non superiore a 120 giorni per la presentazione delle offerte telematiche di acquisto per ciascuno dei beni pignorati per la prima vendita, e non inferiore a 60 giorni e non superiore a 90 giorni per le eventuali successive con ribasso (qualora la precedente si sia effettivamente tenuta), stabilendo la misura minima dell'aumento da apportarsi alle offerte;

5) a fissare al giorno successivo alla scadenza del termine di cui al punto precedente ad ora fissa la convocazione delle parti davanti a sé presso il luogo sopra indicato, per l'apertura delle buste telematiche, la deliberazione sull'offerta e per la eventuale gara tra gli offerenti;

6) ad attivare immediatamente il custode per l'esecuzione delle altre forme di pubblicità legale (come previste dall'art. 490, comma 2 e s., c.p.c. e disposte con questa ordinanza di delega);

7) alla ricezione, tramite il sistema telematico, delle buste contenenti le offerte;

8) all'apertura presso il luogo indicato delle buste depositate telematicamente dagli offerenti, onerati del relativo collegamento al portale del gestore ed alla eventuale presenza delle parti e dei creditori iscritti non intervenuti comparsi;

9) all'esame delle offerte pervenute e della congruità della cauzione prestata, secondo le modalità indicate nella presente ordinanza;

10) a dichiarare l'inefficacia o l'inammissibilità delle offerte non conformi a quanto disposto in questa ordinanza;

11) alla deliberazione sull'unica offerta ammissibile secondo le disposizioni dell'art. 572 c.p.c., provvedendo quindi alla aggiudicazione o all'assegnazione;

12) ad avviare, nella ipotesi di più offerte ammissibili e subito dopo la deliberazione sulle stesse, la gara telematica tra gli offerenti ex art. 573 c.p.c. con la modalità asincrona di seguito disciplinata, pronunciando l'aggiudicazione a favore del migliore offerente a meno che il prezzo offerto all'esito sia inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione; ovvero, in difetto di offerte in aumento, ad aggiudicare l'immobile al migliore offerente (da individuarsi, in subordine, secondo: il maggior prezzo offerto; quindi, la maggior cauzione prestata; ancora, la minore dilazione indicata per il saldo prezzo; infine, la priorità temporale di deposito dell'offerta), a meno che il relativo prezzo sia inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione;

13) a redigere il verbale delle operazioni di vendita depositandone subito copia informatica nel fascicolo dell'esecuzione assieme agli allegati, a quanto trasmessogli dal gestore (o acquisito dal relativo sito) ed agli adempimenti pubblicitari; e contestualmente aggiornare con l'esito dell'esperimento l'apposita area del Portale delle vendite pubbliche e del sito del gestore tramite accesso all'area riservata;

14) nell'ipotesi di vendita di più lotti non contemporaneamente, a cessare le operazioni di incanto, ai sensi dell'art. 504 c.p.c. e dell'art. 163 disp. att. c.p.c., ove, per effetto dell'aggiudicazione di uno o più lotti (e tenuto eventualmente conto dei quanto già acquisito alla procedura), sia stata già conseguita una somma pari all'ammontare complessivo dei crediti per cui si procede e delle spese, riferendone immediatamente a questo Giudice; le spese della procedura relative a tutti gli ausiliari saranno valutate dal delegato prudenzialmente, tenuto conto per gli onorari degli avvocati i valori medi di riferimento di cui al d.m. 55/2014 ovvero alle tariffe vigenti al momento dell'aggiudicazione; qualora invece i più lotti siano posti in vendita contemporaneamente, ad esaminare la necessità della cessazione della vendita forzata seguendo l'ordine numerico dei lotti, non facendo poi luogo alla aggiudicazione successiva quando si sia già, per effetto della vendita precedente, raggiunto l'ammontare sopra esposto, sempre riferendone immediatamente;

- 15) a dar disposizioni al gestore per la restituzione delle cauzioni versate dagli offerenti non resisi aggiudicatari dei beni venduti (con bonifico sul conto corrente di provenienza) e per il deposito di quella dell'aggiudicatario sul conto della procedura;
- 16) a ricevere la dichiarazione di nomina prevista dall'art. 583 c.p.c. e la dichiarazione del nome del terzo prevista dall'art. 590 bis cpc, unitamente all'atto contenente la dichiarazione di questi di volerne profittare autenticata da pubblico ufficiale;
- 17) a comunicare all'aggiudicatario, entro 20 giorni dall'aggiudicazione, tenendo conto delle somme già versate, l'ammontare del residuo prezzo e delle spese necessarie da versare sui conti della procedura, richiedendogli la produzione di visure ipocatastali aggiornate;
- 18) a comunicare immediatamente all'aggiudicatario gli estremi dei conti della procedura (ovvero del creditore fondiario ex art. 41 TUB) ove effettuare il bonifico del prezzo di aggiudicazione e delle spese inerenti al trasferimento gravanti sull'aggiudicatario stesso;
- 19) a dare tempestivo avviso del mancato versamento del saldo del prezzo di aggiudicazione nel termine fissato, per i provvedimenti di cui all'art. 587 c.p.c., contestualmente fissando la nuova vendita;
- 20) ad autorizzare l'assunzione di debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario ex art. 508 c.p.c. (nell'ipotesi di cui all'art. 585 comma 2° c.p.c. provvederà direttamente a limitare il versamento del prezzo secondo quanto disposto dalla norma);
- 21) in caso di richiesta ex art. 41 T.U.B. avanzata dal creditore fondiario (il quale dovrà depositare nota riepilogativa del credito entro il termine di quindici giorni dalla aggiudicazione, decorso il quale verrà soddisfatto in sede di approvazione del progetto di distribuzione), a calcolare approssimativamente tutte le somme necessarie per le spese della procedura, nonché per l'eventuale definitiva liberazione del bene, ove una tale attività sia ancora da compiere; così calcolate le somme dovute alla procedura il delegato comunicherà quale parte del residuo prezzo dovrà essere versata dall'aggiudicatario direttamente al creditore fondiario (determinata ai sensi del successivo punto B 2) e quale parte dovrà essere versata sul conto della procedura; il versamento al creditore fondiario di somme eccedenti le spettanze di questo sarà considerato un grave motivo ai fini della revoca dell'incarico ricevuto;
- 22) ad effettuare, se del caso, la denuncia prevista dall'art. 59 D. Lgs. 42/2004 e le operazioni conseguenti previste dalla medesima disciplina;
- 23) a predisporre la bozza del decreto di trasferimento (con espressa menzione della situazione urbanistica dell'immobile) e trasmetterla, unitamente al fascicolo, senza indugio a questo Giudice per l'emissione del provvedimento, richiedendo contestualmente la fissazione dell'udienza di approvazione del progetto di distribuzione;
- se il versamento del prezzo è avvenuto con l'erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nella bozza di decreto di trasferimento deve essere indicato tale atto.
- La bozza dovrà contenere altresì l'ordine di cancellazione dei gravami esistenti sull'immobile come previsto dall'art. 586 c.p.c. (trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi, iscrizioni ipotecarie), anche se successivi alla trascrizione del pignoramento.
- Alla bozza di decreto dovranno essere allegati:
- ove necessario, certificato di destinazione urbanistica ex art. 18 L. 47/1985 avente validità di un anno dal rilascio o, in caso di scadenza, altro certificato sostitutivo che il professionista delegato richiederà; le visure catastali aggiornate e le ispezioni ipotecarie sul bene aggiudicato;
 - le dichiarazioni ai fini fiscali rese dall'aggiudicatario, unitamente alla copia del documento di identità e le dichiarazioni rese a norma del d.P.R. 445/2000 – la attestazione circa l'avvenuto versamento delle somme necessarie sia per il trasferimento che per le formalità successive poste a carico dell'aggiudicatario;
- 24) a comunicare all'aggiudicatario, mediante , mediante invio di copia a mezzo mail o pec, il decreto di trasferimento avvertendolo che la eventuale istanza di attuazione della liberazione al

custode gli andrà rivolta per iscritto nel termine di 10 giorni; ad eseguire le formalità di registrazione, trascrizione (rammentando che, nell'ipotesi disciplinata dall'art. 585 comma 3° c.p.c., "il conservatore dei registri immobiliari non può eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca concessa dalla parte finanziaria"), annotazione e voltura catastale del decreto di trasferimento, la comunicazione dello stesso nei casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento, nonché l'espletamento delle formalità di cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e di ogni trascrizione pregiudizievole (pignoramenti e sequestri conservativi) conseguenti al decreto di trasferimento, anche richiedendo le necessarie copie dell'originale del decreto di trasferimento o dell'ordine di cancellazione dei gravami;

25) a trasmettere all'aggiudicatario la nota di trascrizione del decreto di trasferimento e a far restituire allo stesso le somme residue che siano risultate eccedenti le spese occorrenti per il trasferimento, dandone comunque atto nel progetto di distribuzione;

26) a rapportarsi con lealtà e correttezza nei confronti del custode giudiziario, curando di esaminare le prescritte relazioni inviate al giudice sullo stato occupativo dell'immobile e sull'andamento delle procedure di liberazione, sulla permanenza o meno del titolo esecutivo azionato nei confronti di tutte le parti esecutate e dei diritti reali minori esistenti sul bene, così da poter prendere i necessari provvedimenti o eventualmente aggiornare sul punto le indicazioni contenute nella descrizione dell'immobile riportata nell'avviso di vendita;

27) a compiere ai sensi dell'art. 164 disp. att. c.p.c. ogni altro incombente, anche di carattere fiscale, che ai termini di legge sia necessario o conseguente al trasferimento del bene;

28) a redigere e depositare a mezzo p.c.t. il verbale d'asta nel fascicolo dell'esecuzione, secondo quanto già specificato al n. 13;

29) in caso di infruttuoso esperimento della prima vendita senza incanto al valore d'asta sopra stabilito ed in mancanza di domande di assegnazione a rifissare seduta stante la nuova vendita, emettendo il relativo avviso e ribassando il valore d'asta di un quarto e procedendo agli adempimenti di cui al precedente punto 3;

30) a fissare immediatamente a verbale un nuovo termine non inferiore a 60 giorni, e non superiore a 90 per formulare offerte telematiche e a fissare al giorno successivo, innanzi a sé, la convocazione delle parti e dei creditori iscritti non intervenuti per la deliberazione sull'offerta e per la eventuale gara tra gli offerenti ex artt. 571 e ss. c.p.c.;

31) a preparare l'avviso delle eventuali ulteriori vendite necessarie, procedendo agli adempimenti di cui al precedente punto 3;

32) ad effettuare, anche per questi ulteriori esperimenti di vendita, tutte le attività già ordinate e oggetto della presente delega;

33) in caso di infruttuoso esperimento della seconda vendita senza incanto al valore d'asta già ribassato e in mancanza di domande di assegnazione, a determinare un'ulteriore riduzione di valore di un quarto rispetto all'ultimo praticato e ad effettuare tutte le attività già descritte; procedere nel modo descritto anche per la terza e per la quarta vendita senza incanto; in caso di infruttuoso esperimento anche della quarta vendita senza incanto al valore d'asta ribassato ed in mancanza di domande di assegnazione, a fissare un quinto esperimento di vendita senza incanto con un'ulteriore riduzione del valore d'asta nella misura del 50%;

34) a rimettere gli atti a questo Giudice dell'Esecuzione in caso di infruttuoso esperimento anche della quinta vendita ed in mancanza di domande di assegnazione, unitamente ad una relazione che richiederà al custode su tutta l'attività da questi compiuta (con specifica indicazione delle richieste e delle visite effettuate) e ad una sua apposita relazione nella quale specificherà le spese sostenute e le ragioni che potrebbero aver ostacolato la vendita. Nel doveroso rispetto dei termini sopra indicati, il professionista dovrà avere cura di effettuare 5 esperimenti di vendita durante il corso di 24 mesi; il mancato rispetto di questi termini, se non dovuto a causa non imputabile, costituisce fondato motivo per procedere alla revoca dell'incarico ricevuto. Il delegato provvederà comunque, e con obbligo di utilizzo dei modelli ministeriali, a depositare entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza di delega un rapporto riepilogativo iniziale dell'attività svolta (specie con riguardo agli adempimenti sub. 1 e

2) ed a depositare, quindi, rapporti riepilogativi periodici con cadenza semestrale decorrenti dal primo rapporto; entro dieci giorni dalla conoscenza dell'approvazione del progetto di distribuzione provvederà quindi a depositare un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte.

35) a segnalare nel termine di giorni 15 dall'esaurimento del fondo spese tale circostanza, depositando un'analitica relazione sulle somme spese, al fine dell'adozione da parte del giudice dell'esecuzione dei necessari provvedimenti ai fini della continuazione delle attività di vendita;

36) a richiedere all'atto della aggiudicazione di ogni lotto ai creditori la loro nota di precisazione del credito assegnandogli il termine di 60 giorni per l'incombente (salvo quanto sopra previsto al n. 21 in caso di richiesta ex art. 41 T.U.B.) e quindi a richiedere, in tempo utile per la udienza di approvazione del progetto di distribuzione, la liquidazione delle proprie competenze al giudice dell'esecuzione; analogo onere spetta al custode ed all'esperto stimatore ed agli altri eventuali ausiliari;

37) a formare un progetto di distribuzione, anche parziale laddove vi siano ulteriori lotti in vendita ed allora limitato al novanta per cento delle somme da ripartire, comunicandolo a mezzo pec alle parti 45 giorni prima dell'udienza fissata per la sua approvazione ed assegnando alle stesse termine di 15 giorni per eventuali osservazioni, depositandolo infine in cancelleria in via telematica, anche tenendo conto degli onorari liquidati dal giudice dell'esecuzione ai suoi ausiliari, nel termine di 20 giorni prima dell'udienza fissata per la sua approvazione e ciò anche nell'ipotesi in cui per colpevole ritardo i creditori o gli ausiliari non abbiano depositato alcuna nota di precisazione del credito o richiesta di liquidazione del compenso, dovendo il delegato procedere a calcolare i relativi diritti sulla base degli atti della procedura e tenendo conto dei valori medi di liquidazione stabiliti dalle tariffe vigenti, considerando quale parametro di riferimento per le parti il valore del credito azionato e per gli ausiliari quello del ricavato della vendita dei beni staggiti;

a richiedere al giudice dell'esecuzione, prima della predisposizione del progetto finale di distribuzione e nella ipotesi di verificata incapacità dell'attivo della procedura ai fini della soddisfazione di tutti i creditori, l'emissione del decreto di condanna ex artt. 587, 2° co e 177 disp att. c.p.c. in relazione agli aggiudicatari decaduti così da poter attribuire poi il relativo credito ai creditori che sarebbero altrimenti rimasti insoddisfatti, eventualmente in proporzione, nel rispetto della graduazione dei crediti.

Il professionista delegato dovrà procedere senza indugio a tutte le operazioni delegate.

CONTENUTO DELL'AVVISO DI VENDITA

L'avviso di vendita formato dal delegato, secondo il modello pubblicato sul sito del Tribunale, dovrà avere il seguente contenuto.

[A]

DISCIPLINA DELLA VENDITA TELEMATICA

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:

- le offerte di acquisto dovranno essere depositate in via telematica entro le ore 23,59 del giorno precedente quello fissato dal delegato per il loro esame, sottoscritte con firma digitale dell'offerente o del suo procuratore legale ed inviate a mezzo posta elettronica certificata dei medesimi soggetti a pena di inammissibilità;
- ammessi a depositare le offerte telematiche tramite l'apposito modulo ministeriale, al quale si accede dal portale del gestore, sono esclusivamente l'offerente ovvero il suo procuratore legale, cioè l'avvocato, ai sensi degli artt. 571 e 579 c.p.c., onerati (salvo esenzione) del pagamento del bollo in via telematica; offerte depositate da altri saranno dichiarate inammissibili;
- le offerte andranno obbligatoriamente redatte e depositate con le modalità ed i contenuti tutti previsti dagli artt. 12 e seguenti del Decreto del Ministro della Giustizia n. 32 del 26 febbraio 2015, che perciò di seguito si riportano:

Art. 12
Modalità di presentazione dell'offerta e dei documenti allegati

L'offerta per la vendita telematica deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'offerente, con l'espressa indicazione del codice fiscale o della partita IVA;
- b) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;
- c) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;
- d) il numero o altro dato identificativo del lotto;
- e) la descrizione del bene;
- f) l'indicazione del referente della procedura;
- g) la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;
- h) il prezzo offerto e il termine per il relativo pagamento, salvo che si tratti di domanda di partecipazione all'incanto;
- i) l'importo versato a titolo di cauzione;
- l) la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione;
- m) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui alla lettera l);
- n) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata di cui al comma 4 o, in alternativa, quello di cui al comma 5, utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento;
- o) l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento.

2. Quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato, e non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo. In ogni caso deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha-2code dell'International Organization for Standardization.

3. L'offerta per la vendita telematica è redatta e cifrata mediante un software realizzato dal Ministero, in forma di documento informatico privo di elementi attivi e in conformità alle specifiche tecniche di cui all'articolo 26 del presente decreto. Il software di cui al periodo precedente è messo a disposizione degli interessati da parte del gestore della vendita telematica e deve fornire in via automatica i dati di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g), nonché i riferimenti dei gestori del servizio di posta elettronica certificata per la vendita telematica iscritti a norma dell'articolo 13, comma 4.

4. L'offerta è trasmessa mediante la casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La trasmissione sostituisce la firma elettronica avanzata dell'offerta, sempre che l'invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna di cui all'articolo 6, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 febbraio 2005, n. 68 e che il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesti nel messaggio o in un suo allegato di aver rilasciato le credenziali di accesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 13, commi 2 e 3. Quando l'offerta è formulata da più persone alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine.

5. L'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata anche priva dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n). Si applica il comma 4, terzo periodo, e la procura è rilasciata a colui che ha sottoscritto l'offerta a norma del presente comma.

6. I documenti sono allegati all'offerta in forma di documento informatico o di copia informatica, anche per immagine, privi di elementi attivi. I documenti allegati sono cifrati mediante il software

di cui al comma 3. Le modalità di congiunzione mediante strumenti informatici dell'offerta con i documenti alla stessa allegati sono fissate dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 26.

Art. 13 Modalità di trasmissione dell'offerta

1. L'offerta e i documenti allegati sono inviati a un apposito indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero mediante la casella di posta elettronica certificata indicata a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera n).
2. Ciascun messaggio di posta elettronica certificata per la vendita telematica contiene, anche in un allegato, l'attestazione del gestore della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica di aver provveduto al rilascio delle credenziali previa identificazione del richiedente a norma del presente regolamento.
3. Quando l'identificazione è eseguita per via telematica, la stessa può aver luogo mediante la trasmissione al gestore di cui al comma 1 di una copia informatica per immagine, anche non sottoscritta con firma elettronica, di un documento analogico di identità del richiedente. La copia per immagine è priva di elementi attivi ed ha i formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite a norma dell'articolo 26. Quando l'offerente non dispone di un documento di identità rilasciato da uno dei Paesi dell'Unione europea, la copia per immagine deve essere estratta dal passaporto.
4. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero verifica, su richiesta dei gestori di cui al comma 1, che il procedimento previsto per il rilascio delle credenziali di accesso sia conforme a quanto previsto dal presente articolo e li iscrive in un'apposita area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero.

Art. 14 Deposito e trasmissione dell'offerta al gestore per la vendita telematica

1. L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.
2. L'offerta pervenuta all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 13, comma 1, è automaticamente decifrata non prima di centottanta e non oltre centoventi minuti antecedenti l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita.
3. Il software di cui all'articolo 12, comma 3, elabora un ulteriore documento testuale, privo di restrizioni per le operazioni di selezione e copia, in uno dei formati previsti dalle specifiche tecniche dell'articolo 26. Il documento deve contenere i dati dell'offerta, salvo quelli di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), n) ed o).
4. L'offerta e il documento di cui al comma 2 sono trasmessi ai gestori incaricati delle rispettive vendite nel rispetto del termine di cui al comma 1.

Art. 15 Mancato funzionamento dei servizi informatici del dominio giustizia

1. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero comunica preventivamente ai gestori della vendita telematica i casi programmati di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia. I gestori ne danno notizia agli interessati mediante avviso pubblicato sui propri siti internet e richiedono di pubblicare un analogo avviso ai soggetti che gestiscono i siti internet ove è eseguita la pubblicità di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile. Nei casi di cui al presente comma le offerte sono formulate a mezzo telefax al recapito dell'ufficio giudiziario presso il quale è iscritta la procedura, indicato negli avvisi di cui al periodo precedente. Non prima del giorno precedente l'inizio delle operazioni di vendita il gestore ritira le offerte formulate a norma del presente comma dall'ufficio giudiziario.

2. Nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non programmati o non comunicati a norma del comma 1, l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente. Il gestore è tenuto a permettere la partecipazione alle operazioni di vendita dell'offerente che documenta la tempestiva presentazione dell'offerta a norma del periodo precedente.

L'indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero cui inviare il file criptato contenente l'offerta telematica e gli allegati è il seguente: offertapvp.dgsia@giustiziacert.it.

CONTENUTO DELL'OFFERTA: l'offerta deve quindi riassuntivamente contenere, anche ad integrazione di quanto previsto dal citato Decreto, i dati seguenti con la precisazione che quanto non previsto dal modello ministeriale dovrà essere riportato in documento separato da allegare, come tutti gli altri, all'offerta telematica:

- a) il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale o partita IVA, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta). Se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare;
- b) Quando l'offerta è formulata da più persone alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine. L'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata;
- c) i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta, anno e numero di ruolo generale della procedura esecutiva del Tribunale di Tivoli;
- d) l'indicazione del prezzo offerto che non potrà essere, a pena di inefficacia dell'offerta, inferiore di oltre un quarto al valore d'asta indicato nella presente ordinanza e quindi nell'avviso di vendita;

il termine di pagamento del prezzo e degli oneri accessori che non potrà comunque essere superiore a centoventi (120) giorni dalla data di aggiudicazione ; l'importo versato a titolo di cauzione, con data orario e numero di CRO del relativo bonifico, nonché il codice IBAN del conto corrente sul quale la cauzione è stata addebitata (tenendo presente che nel caso in cui nell'attestazione di avvenuto pagamento venga indicato come codice identificativo della transazione il c.d. codice TRN (o codice similare) composto da 30 caratteri alfanumerici, il CRO è normalmente identificato dalle 11 cifre presenti a partire dal 6° fino al 16° carattere del TRN. Non dovranno comunque essere indicati caratteri diversi da numeri o inseriti spazi, caratteri speciali o trattini);

- e) l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima;
 - f) gli indirizzi previsti agli artt. 4 o 5 sopra citati e l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le prescritte comunicazioni, di pertinenza dell'offerente o del suo procuratore legale che ha effettuato il deposito;
3. **DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'OFFERTA:** anche ad integrazione di quanto previsto dal citato Decreto, tutti *in forma di documento informatico o di copia informatica, anche per immagine, privi di elementi attivi*:
 - bonifico attestante il versamento della cauzione (necessario, a tutela dell'offerente, per permettere il tempestivo abbinamento con l'offerta decrittata), del documento di identità dell'offerente e del coniuge in comunione legale dei beni; qualora l'offerente sia minore di età o incapace, copia del documento di identità e del codice fiscale anche del soggetto che agisce in suo nome e delle relativa autorizzazione; qualora il coniuge offerente voglia escludere il bene dalla comunione legale copia della dichiarazione in tal senso dell'altro coniuge, autenticata da pubblico ufficiale.
 - procura rilasciata dagli altri offerenti (quando l'offerta è formulata da più persone) al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica oppure al soggetto che sottoscrive l'offerta con firma digitale. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.
 - procura speciale o copia autentica della procura generale, (rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata), nell'ipotesi di offerta fatta a mezzo di procuratore legale, cioè

- di avvocato;
- visura camerale della società attestante i poteri del legale rappresentante della persona giuridica oferente, risalente a non più di tre mesi, ovvero copia della delibera assembleare che autorizzi un soggetto interno alla società alla partecipazione alla vendita in luogo del legale rappresentante e originale della procura speciale o copia autentica della procura generale rilasciate da questi attestanti i poteri del soggetto interno delegato.
- Dichiarazione di aver preso completa visione della perizia di stima
- 4. MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA CAUZIONE:** esclusivamente con bonifico sul conto corrente unico IBAN n. **IT17 Q083 2739 4500 0000 0310 104**, intestato al Tribunale di Tivoli e acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma con causale “Asta” (senza ulteriori specificazioni di dati identificativi della procedura, a pena di inammissibilità dell’offerta ; la cauzione, a pena di inefficacia della offerta, dovrà risultare accreditata sul conto già al momento del deposito della offerta stessa ed essere di importo pari almeno al 10 per cento del prezzo offerto;
- 5. IRREVOCABILITÀ DELL'OFFERTA:** salvo quanto previsto dall’art.571 c.p.c., l’offerta presentata nella vendita senza incanto è irrevocabile. Si potrà procedere all’aggiudicazione al miglior oferente anche qualora questi non si colleghi telematicamente il giorno fissato per la vendita;
- 6. SVOLGIMENTO DELLA VENDITA:** le buste telematiche saranno aperte, alla presenza eventuale delle parti, dei loro avvocati e dei creditori iscritti non intervenuti, il giorno all’ora e nel luogo indicati nell’avviso di vendita; eventuali ritardi sui tempi indicati non costituiscono causa di invalidità delle operazioni e motivo di doglianza da parte di alcuno; il professionista delegato, referente della procedura, verificata la regolarità delle offerte darà inizio alle operazioni di vendita; gli offerenti partecipano telematicamente attraverso la connessione al portale del gestore della vendita, al quale sono stati invitati a connettersi almeno trenta minuti prima dell’inizio delle operazioni mediante messaggio all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell’offerta, con estratto dell’invito inviato loro via SMS; qualora per l’acquisto del medesimo bene siano state proposte più offerte valide, si procederà a gara sull’offerta più alta, che avrà durata di 24 ore a partire dal suo inizio con proroga automatica alla stessa ora del giorno successivo non festivo qualora il suo termine venisse a cadere di sabato o in giorni festivi; durante il periodo della gara, ogni partecipante potrà effettuare offerte in aumento, cioè rilanci, nel rispetto dell’importo minimo stabilito dall’avviso di vendita a pena di inefficacia; qualora vengano effettuate offerte in aumento negli ultimi 10 minuti della gara la stessa sarà prorogata automaticamente di ulteriori 10 minuti in modo da permettere agli altri partecipanti di effettuare ulteriori rilanci e così di seguito sino alla mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo di prolungamento ma comunque fino ad un massimo di dodici prolungamenti (quindi per un totale di ulteriori 120 minuti); la deliberazione finale sulle offerte all’esito della gara avrà luogo entro il giorno successivo al suo termine, prorogata se cadente di sabato o festivi al primo giorno non festivo; il bene verrà definitivamente aggiudicato dal professionista delegato referente della procedura, facendosi così luogo alla vendita, a chi avrà effettuato l’offerta più alta, sulla base delle comunicazioni effettuate dal gestore della vendita telematica. In difetto di offerte in aumento, il professionista delegato referente della procedura disporrà la vendita a favore del migliore oferente (come individuato al precedente n. 12), salvo che il prezzo offerto sia inferiore al valore d’asta stabilito nell’avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione; all’offerente che non risulterà aggiudicatario la cauzione sarà restituita mediante bonifico sul conto corrente dal quale era stata inviata;
- 7. TERMINI PER IL SALDO PREZZO:** in caso di aggiudicazione il termine per il deposito del saldo del prezzo e delle spese sarà comunque quello indicato nell’offerta dall’aggiudicatario. Nell’ipotesi in cui sia stato indicato un termine superiore a 120 giorni, il versamento del saldo del prezzo e delle spese dovrà essere effettuato comunque entro detto termine;

8. OFFERTA PER PERSONA DA NOMINARE:

Nell’ipotesi in cui il procuratore legale, cioè avvocato, abbia effettuato l’offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, dovrà dichiarare al delegato nei tre giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha fatto l’offerta, depositando originale della procura speciale notarile, ovvero copia autentica della procura generale, rilasciate in data non successiva alla vendita stessa, ovvero trasmettendogli via PEC detta documentazione in copia per immagine

con attestazione di conformità.

9. ISTANZA DI ASSEGNAZIONE CON RISERVA DI NOMINA DI UN TERZO:

Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo dovrà dichiarare al delegato, nei cinque giorni dal provvedimento di assegnazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profitare, con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale e i documenti comprovanti gli eventualmente necessari poteri ed autorizzazioni. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del creditore.

[B]

DISCIPLINA RELATIVA AL PAGAMENTO DEL PREZZO E DEGLI ONERI ACCESSORI

1. salvo quanto disposto sub punto 2), il saldo del prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di aggiudicazione dedotta la cauzione prestata) dovrà essere versato mediante bonifico sul conto corrente di pertinenza della procedura esecutiva entro il termine indicato nell'offerta, ovvero, qualora sia stato indicato un termine superiore, entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di vendita;
2. qualora l'immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 16 luglio 1905, n. 646, richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell'art. 38 del Decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385 (mutuo fondiario), l'aggiudicatario dovrà versare direttamente all'Istituto mutuante, nel termine per il versamento del saldo del prezzo, la parte del prezzo corrispondente al credito dell'Istituto per capitale, interessi, accessori e spese di procedura nei limiti di quanto disposto dall'art.2855 c.c., così come individuata dal delegato. L'eventuale somma residua dovrà essere versata con le modalità indicate sub punto 1); l'aggiudicatario dovrà tempestivamente consegnare al delegato l'originale della quietanza rilasciata dall'istituto di credito;
3. qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo faccia ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, le somme dovranno essere erogate nel termine fissato per il versamento del saldo prezzo, direttamente dall'istituto di credito mutuante con le modalità indicate dal delegato mediante bonifico sul conto corrente di pertinenza della procedura esecutiva, anche nell'ipotesi di cui al punto precedente. L'aggiudicatario dovrà quindi consegnare al delegato, l'atto di assenso ad iscrizione di ipoteca con la relativa nota di iscrizione e ricevuta di avvenuta registrazione dell'atto. Contestualmente alla presentazione del decreto sottoscritto per la trascrizione, il delegato presenterà al Conservatore dei Registri Immobiliari anche la nota di iscrizione di ipoteca. Conformemente a quanto previsto dall'art. 585, ultimo comma, c.p.c., il delegato nel predisporre la minuta del decreto di trasferimento da sottoporre alla firma del Giudice dell'esecuzione inserirà la seguente dizione: "rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erogazione della somma di €***** da parte di **** a fronte del contratto di mutuo a rogito **** del **** rep.*** e che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il consenso all'iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dall'art.585 c.p.c., è fatto divieto al Conservatore dei RR.II. di trascrivere il presente decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca di cui all'allegata nota". In caso di revoca dell'aggiudicazione, e sempre che l'Istituto mutuante ne abbia fatto espressa richiesta con atto ritualmente depositato in cancelleria e trasmesso in copia al delegato, le somme erogate potranno essere restituite direttamente all'Istituto di credito senza aggravio di spese per la procedura;
4. nel medesimo termine fissato per il versamento del saldo del prezzo, l'aggiudicatario è tenuto anche al pagamento degli oneri fiscali e tributari conseguenti all'acquisto del bene, nonché dei compensi spettanti a norma del decreto ministeriale n. 227 del 2015 al delegato incaricato della registrazione, trascrizione e voltura del decreto di trasferimento e della cancellazione delle formalità pregiudizievoli. Egli è del pari tenuto ad anticipare gli importi delle imposte di cancellazione delle formalità pregiudizievoli. L'importo complessivo di tali oneri accessori sarà tempestivamente comunicato dal delegato successivamente

all'aggiudicazione. Il delegato, unitamente al deposito della minuta del decreto di trasferimento, depositerà apposita certificazione relativa all'esatto e tempestivo versamento da parte dell'aggiudicatario delle spese e degli oneri accessori. Le somme a qualunque titolo versate dall'aggiudicatario saranno preventivamente imputate al pagamento degli oneri accessori e delle spese e, quindi, al pagamento del saldo del prezzo. Il mancato versamento entro il termine di quanto complessivamente dovuto (sia a titolo di saldo del prezzo, sia a titolo di oneri accessori) comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione.

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ DELLE VENDITE DELEGATE

della vendita sarà data pubblica notizia:

- a. dal professionista delegato mediante l'inserimento sul Portale delle vendite pubbliche dell'avviso di vendita e della ordinanza di delega, unitamente ai collegamenti - "link" ai siti di pubblicità di cui al successivo punto c);
- b. dal custode mediante pubblicazione della presente ordinanza, dell'avviso e dell'elaborato peritale posto alla base della vendita (completo di planimetrie, fotografie e degli altri allegati eventualmente indicati dal custode), almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte e fino al giorno delle vendite sul sito internet del gestore della vendita nominato nonché sul sito del Tribunale di Tivoli (www.tribunaletivoli.it);
- c. dal custode mediante pubblicazione sui siti www.immobiliare.it, www.astagiudiziaria.com e www.ivgroma.com per il periodo di almeno 45 giorni prima della data fissata per la vendita senza incanto, di un avviso contenente in modo sintetico e riassuntivo la descrizione dell'immobile posto in vendita ed il valore d'asta con l'offerta minima, assieme alla indicazione che si tratta di vendita giudiziaria, che è l'unico annuncio autorizzato per tale vendita e che non sono dovuti compensi né oneri aggiuntivi di alcun tipo, assieme al link ovvero alla indicazione dei siti Internet e del sito www.tribunaletivoli.it ove saranno disponibili in dettaglio tutte le altre necessarie informazioni, pure in forma sintetica nella "scheda riassuntiva";

AFFIDA

L'incarico di provvedere a tutte le attività necessarie alla pubblicazione delle vendite disposte con la presente ordinanza al precedente punto b e c alla società gestore della vendita, la quale dovrà quindi provvedere, previo avvenuto pagamento dei relativi costi:

- a. a curare, su ordine del custode, la pubblicazione dell'avviso di vendita, dell'ordinanza di delega e dell'elaborato peritale di stima (compresi i suoi allegati) sul proprio sito internet;
- b. a curare tutti gli adempimenti necessari alla pubblicazione (nei modi e nei tempi su indicati) dell'estratto della presente ordinanza sul proprio sito, nonché sugli altri siti indicati, compreso il sito www.immobiliare.it;
- c. ad acquisire direttamente dagli uffici di Cancelleria e facendo ricorso esclusivamente al personale espressamente autorizzato dal Tribunale, la copia (anche in formato elettronico) di tutta la documentazione di cui è stata disposta o si renderà necessaria la pubblicazione;
- d. a rendere disponibile, sia al custode che al delegato, tramite l'area riservata del proprio sito internet almeno una settimana prima della data fissata per la vendita, adeguata documentazione attestante lo svolgimento degli adempimenti pubblicitari.

DISPONE

che il Custode:

- a. verificata la procedibilità dell'azione esecutiva ed invitati, se necessario, i creditori al pagamento degli oneri della pubblicità, diversi dal contributo di pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche, provveda ad ordinare alla società gestore della vendita la pubblicazione mediante invio, almeno venti giorni prima del termine ultimo per la pubblicazione sul sito internet (65 giorni prima della vendita senza incanto), dell'avviso di vendita del delegato unitamente ad apposito modulo di richiesta pubblicità (disponibile su internet all'indirizzo: www.tribunaletivoli.it – sezione "aste giudiziarie – richiesta di pubblicità"). Tali documenti dovranno essere trasmessi esclusivamente tramite posta elettronica all'indirizzo indicato sul sito internet del gestore della vendita;
- b. indichi di quali allegati all'elaborato peritale si debba dare pubblicazione sul sito internet;
- c. provveda alla verifica della correttezza dei dati inseriti sul Portale delle vendite pubbliche e in

- ogni avviso pubblicato, anche via internet, segnalando tempestivamente e direttamente al delegato e al gestore della pubblicità eventuali errori, omissioni o imprecisioni;
- d. comunichi al più presto l'avviso di vendita al gestore incaricato della stessa, ai creditori di cui all'art. 498 c.p.c. che non sono comparsi, alle parti esecutate, alle parti debitrici qualora la procedura si svolga nelle forme dell'art.602 e ss. c.p.c. ai comproprietari nella vendita in sede di divisione;
 - e. invii al delegato a mezzo pec almeno 7 giorni prima della vendita copia conforme delle comunicazioni dell'avviso di vendita e della ordinanza di delega;
 - f. assicuri agli interessati all'acquisto, che ne abbiano fatto richiesta a mezzo del Portale delle vendite pubbliche entro e non oltre 10 giorni prima della vendita ,di visitare l'immobile nella dovuta riservatezza e nel rispetto di eventuali prescrizioni di natura sanitaria in tempo utile per il deposito dell'offerta, sia attraverso il sistema telematico – valutato dai giudici della sezione - che da remoto garantisca la visione in diretta di ogni parte dell'immobile e la possibilità per gli interessati di interagire solo con l'operatore, tutelando perciò il loro anonimato e le esigenze di rispetto della normativa sanitaria per tutte le parti coinvolte, sia comunque, ove richiesto, accompagnandoli di persona o tramite un proprio delegato (senza costi aggiuntivi), precisando gli eventuali oneri condominiali per i quali, in base a quanto disposto dall'art.63, 2° comma, disp. att. c.c., il potenziale aggiudicatario potrebbe essere chiamato a rispondere solidamente con il debitore, nonché lo stato occupativo dell'immobile e la natura di titolo per l'esecuzione forzata per rilascio del decreto di trasferimento ovvero per l'attuazione del rilascio a proprie spese ma a cura del custode qualora gliene faccia istanza scritta nei dieci giorni successivi alla comunicazione del decreto, ed infine la circostanza che l'occupante è stato e sarà ancora diffidato a non lasciare beni mobili relitti, che altrimenti secondo la procedura dettata dall'art. 560 c.p.c. saranno smaltiti o distrutti;
 - g. vigili sul rispetto dei provvedimenti del garante per la protezione dei dati personali del 22 ottobre 1998 e del 07 febbraio 2008 e del Regolamento della U.E. n. 679 del 2016;

P O N E

gli ulteriori oneri economici necessari alla pubblicità, (diversa dalla pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche), qualora non vi siano somme sufficienti a disposizione della procedura, a carico anticipato provvisorio di tutti i creditori, avvertendoli che la mancata tempestiva corresponsione delle somme agli ausiliari della pubblicità impedirà i relativi adempimenti e che se ciò accadrà per due volte l'esecuzione verrà dichiarata improcedibile

R E N D E N O T O

- a) che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in relazione al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura. Eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;
- b) che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni;
- c) che per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, l'aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art.40 della legge 28 febbraio 1985, n.47 come integrato e modificato dall'art.46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento;
- d) che l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri che saranno cancellate a cura e spese della procedura;

- e) che qualora sia stato emesso precedentemente alla aggiudicazione l'ordine di liberazione dell'immobile, l'aggiudicatario potrà esentare il custode dalla sua esecuzione inviandogliene richiesta in tempo utile a mezzo pec o mail; che l'aggiudicatario, tranne che per i casi previsti dai commi 3 e 8 dell'art. 560 c.p.c., potrà prima della emissione del decreto di trasferimento richiedere al giudice la liberazione dell'immobile, che avverrà a cura e spese della procedura; che dopo la emissione del decreto di trasferimento l'aggiudicatario potrà eseguire il rilascio a sua cura e spese ai sensi dell'art. 605 c.p.c. oppure, qualora formulì istanza scritta al custode entro i 10 giorni dalla comunicazione del decreto di trasferimento accompagnata dal versamento a titolo di acconto su competenze e spese vive di euro 600,00 salvo conguaglio, potrà ottenere a proprie spese dallo stesso la attuazione del rilascio;
- f) che l'elaborato peritale relativo alla stima e valutazione degli immobili posti in vendita con la presente ordinanza sarà disponibile per la consultazione sul sito internet del gestore della vendita;
- g) che la partecipazione alle vendite giudiziarie non esonera gli offerenti dal compiere le visure ipotecarie e catastali e dall'accertare il regime fiscale applicabile all'acquisto;
- h) che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del soggetto passivo della procedura esecutiva, possono essere fornite dal custode in epigrafe indicato a chiunque vi abbia interesse.

A V V E R T E

1. che in base a quanto disposto dall'art.624 bis c.p.c., il Giudice dell'esecuzione può, sentito il debitore, sospendere, per una sola volta, il processo fino a ventiquattro mesi, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo. L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte d'acquisto nel caso di vendita senza incanto, o fino a quindici giorni prima dell'incanto;
2. che, in base a quanto disposto dall'art.161 bis disp.att. c.p.c., il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 c.p.c.;
3. che, qualora i creditori a carico dei quali sono stati provvisoriamente posti gli oneri economici necessari al pagamento delle pubblicità non provvedano al tempestivo versamento di quanto dovuto, le pubblicità non saranno effettuate e che se ciò accadrà per due volte l'esecuzione sarà dichiarata improcedibile. Allo stesso modo si provvederà nel caso di mancato versamento al professionista delegato degli oneri necessari per la vendita telematica.
4. che qualora non venga versata al delegato la somma per il pagamento del contributo per la pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche (ovvero non gli sia fornita la prova del pagamento diretto nei termini sopra indicati) e la pubblicazione non abbia a causa di ciò luogo, il giudice dichiarerà, ai sensi dell'art. 631 bis c.p.c., l'estinzione del processo.

INFORMA

che gli offerenti possono ottenere delucidazioni sulle modalità di partecipazione alla vendita telematica dal Custode, dal Delegato e presso la Casa delle Aste, nonché assistenza per la compilazione ed il deposito della offerta ivi e dal Gestore incaricato della vendita, secondo quanto indicato nel relativo portale.

Tivoli, 13.3.2024



Il Giudice dell'esecuzione
dott. Marco Piovano

DESCRIZIONE DEL COMPENDIO POSTO IN VENDITA

LOTTO 1
**ASTE
GIUDIZIARIE.it**

Quota pari a 100/100 del diritto di intera proprietà su immobile sito in Ciciliano (RM) - Via Costanzo Ciano snc (nelle risultanze catastali, il bene pignorato viene identificato al civico 34 di Via Costanzo Ciano mentre l'accesso allo stesso avviene da un ingresso sul quale non è apposto alcun numero), piano T

L'unità immobiliare consiste in una Cantina identificata al **catasto Fabbricati - Fg. 5, Part.**

614, Sub. 3, Categoria C2

Il bene assoggettato a pignoramento fa parte di un edificio di più ampie dimensioni costruito con struttura portante in muratura di pietrame. Il locale, destinato a cantina, è ubicato nel centro storico di Ciciliano, in un'area caratterizzata dalla preenza di edifici a prevalente destinazione residenziale. L'accesso al bene assoggettato a pignoramento avviene da Via Costanzo Ciano, strada dipartentesi da Via Salita di Corte e non accessibile ai mezzi destinati al trasporto. Un portone in legno ad unica anta introduce all'interno del locale cantina, composto da un unico vano di forma pressochè rettangolare di superficie utile pari a 7,64 mq.

Il bene pignorato è privo di qualsivoglia finitura e di impianti.

Confina a sud e ad est con Via Costanzo Ciano, a nord e ad ovest con altre unità immobiliari ricadenti all'interno della medesima particella catastale.

Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale esistente nonché con quanto presente nell'atto di pignoramento.

Il bene pignorato non è gravato da censo, livello o uso civico. Non si rileva altresì l'esistenza di servitù gravanti sul bene pignorato.

Il bene pignorato non risulta avere parti in comune con altri immobili.

Non sono presenti vincoli od oneri condominiali.

REGOLARITA' EDILIZIA

L'immobile risulta regolare per la legge n° 47/1985. La costruzione è antecedente al 01/09/1967. Non sono presenti diritti demaniali o usi civici.

DESTINAZIONE URBANISTICA

L'immobile ricade in zona A "centro storico", soggetto alle prescrizioni di cui all'art. 8 delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.).

L'edificio è inquadrato nel Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), approvato con D.G.R. n. 5 del 21 aprile 2021, in area sottoposta a vincolo paesaggistico

Ricade inoltre in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923 e a vincolo sismico.

Non vi sono formalità pregiudizievoli oltre a quelle che saranno oggetto di cancellazione a cura della procedura.

Stato di occupazione: nella disponibilità dai debitori esecutati

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale depositato in atti.



LOTTO 2

Quota pari a 100/100 del diritto di intera proprietà su immobile sito in Ciciliano (RM) - Viale Conte Roncone , n. 4, piano 2

L'unità immobiliare consiste in una Appartamento identificato al **catasto Fabbricati - Fg. 4, Part. 317, Sub. 4, Categoria A2**

Il bene pignorato è ubicato al secondo ed ultimo piano dell'edificio sito in Viale Conte Roncone angolo Via della Calzetta, ed è accessibile dal civico 4 di Viale Conte Roncone, attraverso un vano scala comune non dotato di ascensore da cui hanno accesso altre due unità immobiliari al piano primo. L'appartamento, disposto su un unico livello, ha una superficie utile complessiva pari a 98,19 mq e si compone dei seguenti ambienti: ingresso di superficie utile pari a 6,56 mq, bagno di superficie utile pari a 6,79 mq, dispensa/lavanderia di superficie utile pari a 7,59 mq, soggiorno di superficie utile pari a 36,16 mq, camera di superficie utile pari a 7,05 mq, camera di superficie utile pari a 14,48 mq e cucina di superficie utile pari a 19,56 mq. Completano l'appartamento un balcone di 4,93 mq con affaccio su Viale Conte Roncone e due terrazzi a livello di superficie complessiva pari a mq 92 circa

Tutti gli impianti (elettrico, idrico-sanitario, riscaldamento) risultano installati e funzionanti. Il bene pignorato è dotato di impianto autonomo per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria, costituito da caldaia murale installata all'esterno e da terminali di erogazione dell'energia termica in alluminio

Confina a sud con distacco su Viale Conte Roncone e con vano scala comune, ad ovest con distacco da fabbricato civico 6 di Viale Conte Roncone e ad est con distacco su Via della Calzetta.

Non sussiste corrispondenza catastale

L'ultima planimetria catastale in atti è stata depositata presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Roma - Territorio in data 09/08/2005 al prot. n. RM0591864 e risulta non conforme allo stato dei luoghi ovvero:

- chiusura dall'interno di una finestra nel vano adibito a bagno (la planimetria catastale riporta una seconda finestra non piu' esistente);
- mutamento di destinazione d'uso dei vani dell'abitazione. La cucina evidenziata nella

planimetria catastale è infatti adibita a dispensa/lavanderia, mentre la veranda è adibita a cucina;

- irregolarità geometrica dell'ambiente adibito a ingresso che si presenta più ampio rispetto a quello rappresentato nella planimetria catastale e allo stato attuale occupa una porzione di superficie ricadente all'interno della proiezione orizzontale del vano scala comune.

Si evidenzia, inoltre, l'errata indicazione del Nord geografico nella planimetria catastale.

I beni pignorati non sono gravati da censo, livello o uso civico.

Sussiste una servitù di fognatura comunale gravante sul terreno su cui sorge l'immobile, nonché una servitù reciproca di passaggio

REGOLARITA' EDILIZIA

L'abitazione è stata edificata in virtù di **Licenza Edilizia prot. n. 1082 pratica n. 125 rilasciata dal Comune di Ciciliano (RM) in data 31/07/1973** ("costruzione di piano attico ad edificio già esistente").

Il suddetto titolo abilitativo è sprovvisto di elaborato grafico di progetto (perché mai presentato oppure irreperibile).

Per la realizzazione di un vano ad uso cucina in ampliamento rispetto alla sagoma preesistente, è stata presentata domanda di concessione in sanatoria prot. 1791 in data 31/07/1986 ai sensi della Legge n. 47 del 28/02/1985 (descrizione abuso: ampliamento abitazione per realizzazione di un vano ad uso cucina).

Il Comune di Ciciliano ha richiesto la presentazione di documentazione integrativa oltre al versamento del conguaglio dell'oblazione, degli oneri concessori e dei diritti di segreteria, per un importo complessivo pari ad € 1.821,62 che saranno pertanto detratti dal valore di stima.

Si precisa che l'importo suddetto non comprende gli ulteriori interessi maturati, né le spese tecniche per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, stimabili in € 1.500,00

Lo stato di fatto del bene risulta non conforme al rilievo planimetrico su base catastale

Sono state evidenziate difformità:

- nella distribuzione degli spazi interni;
- nell'aumento di superficie utile abitabile mediante la chiusura di una porzione di superficie ricadente all'interno della proiezione orizzontale del vano scala, tale difformità non sanabile.

DESTINAZIONE URBANISTICA

L'immobile ricade in zona B sottozona B1 "completamento del centro urbano", soggetto alle prescrizioni di cui all'art. 9 delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.).

L'edificio è inquadrato nel Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), approvato con D.G.R. n. 5 del 21 aprile 2021, in area non sottoposta a vincolo paesaggistico.

L'edificio ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923, nonché in zona sottoposta a vincolo sismico.

Non vi sono formalità pregiudizievoli oltre a quelle che saranno oggetto di cancellazione a cura della procedura.

Stato di occupazione: nella disponibilità dai debitori esecutati

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale depositato in atti.

LOTTO 3 (beni nn. 1, 2A, 2B e 3)

1) Quota pari a 100/100 del diritto di intera proprietà su immobile sito in Ciciliano (RM) - Viale Conte Roncone , snc, interno B, piano S1

L'unità immobiliare consiste in una Appartamento identificato al **catasto Fabbricati - Fg. 4, Part. 317, Sub. 506, Categoria A2**

Il bene pignorato è ubicato al piano seminterrato dell'edificio sito in Viale Conte Roncone angolo Via della Calzetta, ed è accessibile dalla strada privata asfaltata sul lato nord del fabbricato

L'appartamento in oggetto, disposto su un unico livello, ha una superficie utile complessiva pari a 61,12 mq e si compone dei seguenti ambienti: ingresso di superficie utile pari a 1,85 mq, soggiorno con angolo cottura di superficie utile pari a 32,72 mq, disimpegno di superficie utile pari a 4,67 mq, bagno di superficie utile pari a 3,15 mq, camera di superficie utile pari a 11,48 mq e ripostiglio di superficie utile pari a 7,25 mq.

L'impianto elettrico e quello idrico-sanitario risultano installati e funzionanti mentre l'impianto di riscaldamento, pur essendo presente, non risulta attivo a causa della mancata installazione del generatore di calore. Il bene pignorato è dotato di impianto autonomo per la produzione di acqua calda sanitaria, costituito da scaldacqua elettrico installato nel bagno
Confina a sud con distacco su Viale Conte Roncone, ad est con distacco su Via della Calzetta e a nord con strada privata asfaltata.

Non sussiste corrispondenza catastale

L'ultima planimetria catastale in atti è stata depositata presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Roma - Territorio in data 09/08/2005 al prot. n. RM0591864 e risulta non conforme allo stato dei luoghi ovvero è stata rilevata difformità nella distribuzione degli spazi interni.

Si evidenzia un'incoerenza relativamente all'indicazione del numero civico. Nelle risultanze

catastali, il bene pignorato viene identificato al civico 4 di Viale Conte Roncone mentre l'accesso allo stesso avviene da un ingresso sul quale non è apposto alcun numero.

I beni pignorati non sono gravati da censo, livello o uso civico.

Sussiste una servitù di fognatura comunale gravante sul terreno su cui sorge l'immobile, nonché una servitù reciproca di passaggio



REGOLARITA' EDILIZIA

L'abitazione è oggetto di **domanda di concessione in sanatoria prot. 670 in data 29/03/1986** ai sensi della Legge n. 47 del 28/02/1985 (descrizione abuso: cambio di destinazione d'uso da locale artigianale ad abitazione).

Il Comune di Ciciliano ha richiesto la presentazione di documentazione integrativa oltre al versamento del conguaglio dell'oblazione, degli oneri concessori e dei diritti di segreteria, per un importo complessivo pari ad € 4.654,34 che saranno pertanto detratti dal valore di stima.

Si precisa che l'importo suddetto non comprende gli ulteriori interessi maturati, né le spese tecniche per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, stimabili in € 1.500,00

Lo stato di fatto del bene risulta non conforme al rilievo planimetrico su base catastale

Sono state evidenziate difformità:

- nella distribuzione degli spazi interni.

DESTINAZIONE URBANISTICA

L'immobile ricade in zona B sottozona B1 "completamento del centro urbano", soggetto alle prescrizioni di cui all'art. 9 delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.).

L'edificio è inquadrato nel Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), approvato con D.G.R. n. 5 del 21 aprile 2021, in area non sottoposta a vincolo paesaggistico.

L'edificio ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923, nonché in zona sottoposta a vincolo sismico.

2A) Quota pari a 100/100 del diritto di intera proprietà su immobile sito in Ciciliano (RM) - Viale Conte Roncone , n. 2

L'unità immobiliare consiste in un deposito identificato al **catasto Fabbricati - Fg. 4, Part. 317, Sub. 502, Categoria C2**

Il bene pignorato è ubicato al piano seminterrato dell'edificio sito in Viale Conte Roncone angolo Via della Calzetta, ed è accessibile dal civico 2 di Viale Conte Roncone, attraverso una



rampa di scale esterna che dalla strada pubblica introduce in una corte non censita in catasto. Il deposito è formato da un vano di forma rettangolare di superficie utile pari a 18,00 mq e altezza netta interna pari a 2,40 m, privo di qualsivoglia finitura e di impianti. Confina a sud con terrapieno, ad ovest con il sub 503 e ad est con corte esterna non censita in catasto (corte da cui avviene l'accesso al bene).

Non sussiste corrispondenza catastale

L'ultima planimetria catastale in atti è stata depositata presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Roma - Territorio in data 09/08/2005 al prot. n. RM0591617 e risulta non conforme allo stato dei luoghi.

Risultano le seguenti difformità:

- altezza interna;
- difformità che incidono sull'aspetto esteriore del bene, non sanabili;
- mancata rappresentazione nella planimetria catastale di un vano finestra

Si evidenzia un'incoerenza relativamente all'indicazione del numero civico. Nelle risultanze catastali, il bene pignorato viene identificato al civico 4 di Viale Conte Roncone mentre l'accesso allo stesso avviene dal civico 2

2B) Quota pari a 100/100 del diritto di intera proprietà su immobile sito in Ciciliano (RM) - Viale Conte Roncone , snc, piano S1

L'unità immobiliare consiste in un magazzino identificato al **catasto Fabbricati - Fg. 4, Part. 317, Sub. 503, Categoria C2**

Il bene pignorato è ubicato al piano seminterrato dell'edificio sito in Viale Conte Roncone angolo Via della Calzetta, ed è accessibile da un cancello pedonale senza numero civico su Viale Conte Roncone, attraverso una rampa di scale esterna che dalla strada pubblica introduce in una corte non censita in catasto. Una porta in metallo, ai piedi della rampa di scale, immette all'interno del bene in oggetto avente superficie utile complessiva pari a 32,84 mq e composto da due vani di superficie pari a circa 13 mq ciascuno e un servizio igienico in corso di realizzazione, posto in fondo all'unità immobiliare, di superficie utile pari a circa 7 mq.

E' presente la predisposizione di impianti per una cucina all'interno del vano di ingresso, alla presenza di un camino, di uno scaldacqua per la produzione di acqua calda sanitaria e dalla predisposizione di impianto elettrico e idrico-sanitario nel bagno per uso residenziale.

Non sussiste corrispondenza catastale

L'ultima planimetria catastale in atti è stata depositata presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio

Provinciale di Roma - Territorio in data 09/08/2005 al prot. n. RM0591617 e risulta non conforme allo stato dei luoghi.

Risultano le seguenti difformità:

- l'altezza interna;
- diversa distribuzione degli spazi interni, non sanabile.

E' presente un'incoerenza relativamente all'indicazione del numero civico. Nelle risultanze catastali, il bene pignorato viene identificato al civico 4 di Viale Conte Roncone mentre l'accesso allo stesso avviene da un ingresso pedonale sul quale non è apposto alcun numero.

Si evidenzia, inoltre, l'errata indicazione del Nord geografico nella planimetria catastale.

Confina a sud con terrapieno, ad ovest con corte esterna non censita in catasto (corte da cui avviene l'accesso al bene) e ad est con il bene n. 4 - sub 502



REGOLARITA' EDILIZIA

Il deposito e il magazzino sono oggetto di **domanda di concessione in sanatoria prot. 2192 in data 25/09/1986** ai sensi della Legge n. 47 del 28/02/1985 (descrizione abuso: realizzazione di locale interrato **a destinazione artigianale – falegnameria**) e costituiscono ciascuno una porzione del locale a destinazione artigianale abusivamente realizzato in assenza della licenza edilizia o concessione tra l'anno 1977 e l'anno 1983.

Il mutamento di destinazione d'uso in magazzino/locale di deposito è stata eseguita senza alcun titolo in catasto.

La destinazione d'uso dei beni 2Ae 2B è quella che risulta dalla domanda di concessione in sanatoria prot. 2192 in data 25/09/1986 ai sensi della Legge n. 47 del 28/02/1985 (descrizione abuso: realizzazione di locale interrato a destinazione artigianale - falegnameria), a nulla rilevando il mutamento di destinazione d'uso in deposito/magazzino eseguito senza alcun titolo in catasto.

Il deposito e il magazzino derivano dal frazionamento di un locale di più ampia consistenza esistente alla data di presentazione della domanda di condono prot. 2192 del 25/09/1986 (frazionamento dei locali eseguito senza alcun titolo in catasto).

Il Comune di Ciciliano ha richiesto la presentazione di documentazione integrativa oltre al versamento del conguaglio dell'oblazione, degli oneri concessori e dei diritti di segreteria, per un importo complessivo pari ad € 1.603,92 che saranno pertanto detratti dal valore di stima.

Si precisa che l'importo suddetto non comprende gli ulteriori interessi maturati, né le spese tecniche per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, stimabili in € 1.500,00

Lo stato di fatto dei beni risulta non conforme al rilievo planimetrico su base catastale

DESTINAZIONE URBANISTICA

L'immobile ricade in zona B sottozona B1 "completamento del centro urbano", soggetta alle prescrizioni di cui all'art. 9 delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.).

L'edificio è inquadrato nel Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), approvato con D.G.R. n. 5 del 21 aprile 2021, in area non sottoposta a vincolo paesaggistico.

L'edificio ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923, nonché in zona sottoposta a vincolo sismico.

3) Quota pari a 100/100 del diritto di intera proprietà su immobile sito in Ciciliano (RM) - Viale Conte Roncone , snc

L'unità immobiliare consiste in un negozio identificato al **catasto Fabbricati - Fg. 4, Part. 317, Sub. 507, Categoria C1**

E' ubicato al piano seminterrato dell'edificio sito in Viale Conte Roncone angolo Via della Calzetta, ed è accessibile dalla strada privata asfaltata sul lato nord del fabbricato. Il bene in oggetto dispone inoltre di un accesso secondario dalla corte esterna non censita in catasto con ingresso da Viale Conte Roncone, da cui avviene anche l'accesso principale al bene n. 5 (sub 503).

Il locale, edificato a confine con la particella 319 ha una superficie utile complessiva pari a 49,64 mq e si compone di un locale di superficie utile pari a 47,39 mq con annesso servizio igienico di superficie utile pari a 2,25 mq.

Risultano installati l'impianto elettrico e quello idrico-sanitario oltre a due macchine per la climatizzazione degli ambienti

Confina a nord con strada privata asfaltata, ad ovest con distacco verso particella 319, ad est con altra unità immobiliare e a sud con corte esterna non censita in catasto (corte con ingresso da Viale Conte Roncone, da cui avviene l'accesso secondario al bene in oggetto e l'accesso principale al bene n. 5 – sub 503).

Non vi è corrispondenza catastale

L'ultima planimetria catastale in atti risulta non conforme allo stato dei luoghi per differente altezza interna.

Vi è un'incoerenza relativamente all'indicazione del numero civico. Nelle risultanze catastali, il bene pignorato viene identificato al civico 4 di Viale Conte Roncone mentre l'accesso allo stesso avviene da una serranda sulla quale non è apposto alcun numero.

Si evidenzia, inoltre, l'errata indicazione del Nord geografico nella planimetria catastale.

REGOLARITA' EDILIZIA

Il negozio è oggetto di **domanda di concessione in sanatoria prot. 669 in data 29/03/1986** ai sensi della Legge n. 47 del 28/02/1985 (descrizione abuso: realizzazione garage in Viale Conte Roncone).

L'unità immobiliare in oggetto è stata infatti abusivamente realizzata in assenza della licenza edilizia o concessione nell'anno 1974

La destinazione d'uso del bene oggetto di pignoramento è quella che risulta dalla domanda di concessione in sanatoria prot. 669 in data 29/03/1986 ai sensi della Legge n. 47 del 28/02/1985 (descrizione abuso: realizzazione garage in Viale Conte Roncone), a nulla rilevando il mutamento di destinazione d'uso in negozio eseguito senza alcun titolo in catasto.

Il Comune di Ciciliano ha richiesto la presentazione di documentazione integrativa oltre al versamento del conguaglio dell'oblazione, dei diritti di segreteria e dei diritti per il rilascio della concessione in sanatoria, per un importo complessivo pari ad € 988,04. Le somme dovute a titolo di oneri concessori, non ancora comunicati dall'ufficio condono, sono stimabili in € 1.200,00 comprensivi di interessi legali, in ragione d'anno, con decorrenza dalla data di presentazione dell'istanza di condono edilizio. I suddetti importi saranno pertanto detratti dal valore di stima. Saranno inoltre detratte dal valore di stima le spese tecniche per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, stimabili in € 1.500,00.

I beni pignorati non sono gravati da censo, livello o uso civico.

Sussiste una servitù di fognatura comunale gravante sul terreno su cui sorge l'immobile, nonchè una servitù reciproca di passaggio

Non vi sono formalità pregiudizievoli oltre a quelle che saranno oggetto di cancellazione a cura della procedura.

Stato di occupazione: nella disponibilità dai debitori esecutati

DESCRIZIONE CORTI ESTERNE RICOMPRESE NEL LOTTO 3

Tra i beni inclusi nel lotto 3 sono ricomprese anche due aree esterne, non ancora identificate al catasto fabbricati e precisamente:

- corte esterna con accesso dal civico 2 di Viale Conte Roncone, compresa tra la via suddetta e Via della Calzetta, che circonda su due lati l'abitazione distinta in catasto con il sub 506 e dalla quale è accessibile il locale di deposito distinto in catasto con il sub 502;
- corte esterna con accesso da Viale Conte Roncone snc, dalla quale è accessibile il locale magazzino distinto in catasto con il sub 503 e dalla quale è inoltre possibile accedere al

negozi distinti in catasto con il sub 507 (che su di essa dispone di un ingresso secondario).

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale depositato in atti.



LOTTO 4

Quota pari a 100/100 del diritto di intera proprietà su immobile sito in Ciciliano (RM) - Viale Conte Roncone , n. 4, piano 1, interno 1

L'unità immobiliare consiste in una Appartamento identificato al **catasto Fabbricati - Fg. 4, Part. 317, Sub. 508, Categoria A2**

L'appartamento ubicato al piano primo int. 1 dell'edificio sito in Viale Conte Roncone angolo Via della Calzetta, ed è accessibile dal civico 4 di Viale Conte Roncone, attraverso un vano scala comune non dotato di ascensore.

L'appartamento in oggetto, disposto su un unico livello, ha una superficie utile complessiva pari a 90,14 mq e si compone dei seguenti ambienti: ingresso di superficie utile pari a 5,82 mq, piccolo servizio igienico di superficie utile pari a 1,73 mq, soggiorno con angolo cottura di superficie utile pari a 36,86 mq, disimpegno di superficie utile pari a 7,42 mq, camera di superficie utile pari a 14,02 mq, camera di superficie utile pari a 11,22 mq, ripostiglio di superficie utile pari a 5,84 mq e bagno di superficie utile pari a 7,23 mq. Completa l'appartamento un ampio balcone perimetrale di 35,33 mq

Tutti gli impianti (elettrico, idrico-sanitario, riscaldamento) risultano installati e funzionanti.

Il bene è dotato di impianto autonomo per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria, costituito da caldaia murale installata all'esterno e da terminali di erogazione dell'energia termica in alluminio. Il soggiorno con annesso angolo di cottura e le camere sono inoltre dotate di impianti per la climatizzazione estiva degli ambienti.

Confina a sud con distacco su Viale Conte Roncone e con vano scala comune, ad ovest con altra unità immobiliare (appartamento int. 2) e ad est con distacco su Via della Calzetta.

Non sussiste corrispondenza catastale

L'ultima planimetria catastale in atti è stata depositata presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Roma - Territorio in data 09/08/2005 al prot. n. RM0591864 e risulta non conforme allo stato dei luoghi ovvero:

- diversa distribuzione degli spazi interni;
- errata rappresentazione grafica di due finestre sul prospetto dell'edificio verso Via della

Calzetta (la linea tracciata nella mezzeria dell'infisso indica la presenza di una porta -finestra, mentre in realtà la finestra nel soggiorno e la finestra nella camera da letto non consentono l'uscita sul balcone)

Si evidenzia, inoltre, l'errata indicazione del Nord geografico nella planimetria catastale.

I beni pignorati non sono gravati da censo, livello o uso civico.

Sussiste una servitù di fognatura comunale gravante sul terreno su cui sorge l'immobile, nonchè una servitù reciproca di passaggio

REGOLARITA' EDILIZIA

L'abitazione è stata edificata in virtù di **Licenza Edilizia n. 45 rilasciata dal Comune di Ciciliano (RM) in data 30/08/1968.**

Sussiste difformità nel perimetro dell'unità immobiliare (per interventi di frazionamento e accorpamento con l'adiacente abitazione), una diversa distribuzione degli spazi interni oltre a modifiche che incidono sull'aspetto esteriore del fabbricato.

Riguardo le **difformità nel perimetro dell'unità immobiliare** si evidenzia:

- la ridefinizione del perimetro dell'unità immobiliare per l'esecuzione di interventi di frazionamento e accorpamento con l'adiacente abitazione al piano primo;

Riguardo la **diversa distribuzione degli spazi interni** si evidenzia:

- la ridistribuzione generalizzata degli ambienti interni

Riguardo le **modifiche che incidono sull'aspetto esteriore del fabbricato** si evidenzia:

- la modifica generalizzata delle aperture verso l'esterno dell'unità immobiliare

Le opere eseguite in difformità dal titolo abilitativo che ha previsto la costruzione del fabbricato e precisamente dalla Licenza Edilizia n. 45 rilasciata dal Comune di Ciciliano (RM) in data 30/08/1968, a parere dell'esperto stimatore sono sanabili con costi stimabili complessivamente in € 6.500,00

DESTINAZIONE URBANISTICA

L'immobile ricade in zona B sottozona B1 "completamento del centro urbano", soggetto alle prescrizioni di cui all'art. 9 delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.).

L'edificio è inquadrato nel Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), approvato con D.G.R. n. 5 del 21 aprile 2021, in area non sottoposta a vincolo paesaggistico.

L'edificio ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923, nonchè in zona sottoposta a vincolo sismico.

Non vi sono formalità pregiudizievoli oltre a quelle che saranno oggetto di cancellazione a

cura della procedura.

Stato di occupazione: nella disponibilità dai debitori esecutati

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale depositato in atti.



LOTTO 5

Quota pari a 100/100 del diritto di intera proprietà su immobile sito in Ciciliano (RM) - Viale Conte Roncone , n. 4, piano T

L'unità immobiliare consiste in un negozio identificato al **catasto Fabbricati - Fg. 4, Part. 317, Sub. 504, Categoria C1**

Il negozio è ubicato al piano terra dell'edificio sito in Viale Conte Roncone angolo Via della Calzetta, ed è accessibile dal civico 4 di Viale Conte Roncone, attraverso una corte comune pavimentata in lastrame di porfido da cui è anche possibile accedere al vano scala comune ai piani superiori dell'edificio. Il negozio in oggetto, destinato ad attività di ristorante/pizzeria, disposto su un unico livello, ha una superficie utile complessiva pari a 102,39 mq e si compone dei seguenti ambienti: area di somministrazione di superficie pari a 78,34 mq, cucina di superficie utile pari a 18,56 mq, ripostiglio di superficie utile pari a 1,67 mq, anti bagno di superficie utile pari a 1,78 mq e bagno di superficie utile pari a 2,04 mq.

Tutti gli impianti (elettrico, idrico-sanitario, riscaldamento produzione di acqua calda sanitaria) risultano installati e funzionanti.

Confina a sud con distacco su Viale Conte Roncone e vano scala, ad ovest con distacco verso altra proprietà (particella 319), ad est con il sub 505 e con vano scala.

Non sussiste corrispondenza catastale

L'ultima planimetria catastale in atti risulta non conforme allo stato dei luoghi per diversa distribuzione degli spazi interni, la mancata rappresentazione di una vetrina sul prospetto verso Viale Conte Roncone (chiusa dall'interno ma ancora esistente ed evidente dall'esterno del fabbricato) oltre ad un'errata rappresentazione grafica della geometria del servizio igienico.

Si evidenzia, inoltre, l'errata indicazione del Nord geografico nella planimetria catastale.

REGOLARITA' EDILIZIA

Il negozio è stato edificato in virtù di **Licenza Edilizia n. 45 rilasciata dal Comune di Ciciliano (RM) in data 30/08/1968.**

Vi sono diffornità nel perimetro dell'unità immobiliare (per interventi di frazionamento e accorpamento con l'adiacente abitazione distinta in catasto con il sub 505), una diversa

distribuzione degli spazi interni oltre a modifiche che incidono sull'aspetto esteriore del fabbricato.

Riguardo le **difformità nel perimetro dell'unità immobiliare** si evidenzia:

- la ridefinizione del perimetro dell'unità immobiliare per l'esecuzione di interventi di frazionamento e accorpamento con l'adiacente abitazione al piano terra distinta in catasto con il sub 505

Riguardo la **diversa distribuzione degli spazi interni** si evidenzia:

- la ridistribuzione generalizzata degli ambienti interni dell'unità immobiliare che appaiono diffusamente variati rispetto alle previsioni progettuali di cui alla Licenza Edilizia n. 45 del 1968

Riguardo le **modifiche che incidono sull'aspetto esteriore del fabbricato** si evidenzia:

- la modifica del numero delle aperture verso l'esterno sul prospetto ovest e l'apertura di una nuova finestra sul prospetto nord.

Tali difformità, a parer dell'esperto stimatore, sono sanabili con costi di sanatoria di circa € 4.000,00

L'intervento di realizzazione della tettoia in legno di superficie pari a 32,34 mq antistante l'unità immobiliare in oggetto non è sanabile

DESTINAZIONE URBANISTICA

L'immobile ricade in zona B sottozona B1 "completamento del centro urbano", soggetta alle prescrizioni di cui all'art. 9 delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.).

L'edificio è inquadrato nel Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), approvato con D.G.R. n. 5 del 21 aprile 2021, in area non sottoposta a vincolo paesaggistico.

L'edificio ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923, nonché in zona sottoposta a vincolo sismico.

Non vi sono formalità pregiudizievoli oltre a quelle che saranno oggetto di cancellazione a cura della procedura.

Stato di occupazione: nella disponibilità dai debitori esecutati

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale depositato in atti.

LOTTO 6

Quota pari a 100/100 del diritto di intera proprietà su immobile sito in Ciciliano (RM) - Viale Conte Roncone , snc, interno A, piano T

L'unità immobiliare consiste in un appartamento identificato al **catasto Fabbricati - Fg. 4, Part. 317, Sub. 505, Categoria A2**

L'appartamento è ubicato al piano terra int. A dell'edificio sito in Viale Conte Roncone angolo Via della Calzetta, ed è accessibile da un cancello pedonale senza numero civico su Viale Conte Roncone, attraverso una corte esclusiva pavimentata. L'appartamento in oggetto, disposto su un unico livello, ha una superficie utile complessiva pari a 66,21 mq e si compone dei seguenti ambienti: soggiorno con angolo cottura di superficie utile pari a 25,82 mq, disimpegno di superficie utile pari a 8,62 mq, camera di superficie utile pari a 9,26 mq, camera di superficie utile pari a 15,95 mq e bagno di superficie utile pari a 6,56 mq. Completa l'appartamento una corte esclusiva pavimentata di superficie pari a 28,33 mq

Tutti gli impianti (elettrico, idrico-sanitario, riscaldamento) risultano installati e funzionanti. Il bene pignorato è dotato di impianto autonomo per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria, costituito da caldaia murale installata all'esterno e da terminali di erogazione dell'energia termica in ghisa. Il soggiorno con annesso angolo di cottura e la camera da letto di più ampie dimensioni sono inoltre dotati di impianti per la climatizzazione estiva degli ambienti.

Confina a sud con distacco su Viale Conte Roncone, ad ovest con altra unità immobiliare (negozi sub 504) e vano scala, ad est con distacco su Via della Calzetta.

Non sussiste corrispondenza catastale

L'ultima planimetria catastale in atti risulta non conforme allo stato dei luoghi per la diversa altezza interna e la distribuzione degli spazi interni

Si evidenzia un'incoerenza relativamente all'indicazione del numero civico. Nelle risultanze catastali, il bene pignorato viene identificato al civico 4 di Viale Conte Roncone mentre l'accesso allo stesso avviene da un cancello pedonale sul quale non è apposto alcun numero.

REGOLARITA' EDILIZIA

L'appartamento è stato ricavato per mutamento di destinazione d'uso del locale negozio edificato in virtù di **Licenza Edilizia n. 45 rilasciata dal Comune di Ciciliano (RM) in data 30/08/1968.**

Dall'analisi della documentazione acquisita, risulta che la porzione di immobile in oggetto non è stata interessata da titoli abilitativi posteriori al rilascio della Licenza Edilizia n. 45 del 30/08/1968 e che pertanto il mutamento di destinazione d'uso da negozio ad abitazione sia stato eseguito in assenza di titolo abilitativo.

Il mutamento di destinazione d'uso è stato attuato mediante la ridistribuzione degli ambienti

interni e la modifica dell'aspetto esteriore dell'unità immobiliare mediante la realizzazione di aperture non previste nel titolo abilitativo originario sui prospetti est e nord.

Tali opere a parere dell'esperto stimatore sono sanabili ai sensi del combinato disposto dell'art. 37 del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii. e dell'art. 22 della L.R. n. 15/08, previa acquisizione di nulla osta ai fini del vincolo idrogeologico e previo adeguamento della superficie finestrata apribile dell'ambiente adibito a soggiorno con annesso angolo cottura

La richiesta del titolo abilitativo in sanatoria per l'intervento di mutamento di destinazione d'uso eseguito in assenza del titolo abilitativo, comporta il pagamento, a titolo di obblazione, di un importo pari a due volte il contributo di costruzione.

Resta fermo il pagamento del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'art. 16 del d.P.R. 380/01 ss.mm.ii.

I costi per la sanatoria delle opere difformi dal titolo abilitativo sono stimabili complessivamente in € 8.000,00

DESTINAZIONE URBANISTICA

L'immobile ricade in zona B sottozona B1 "completamento del centro urbano", soggetta alle prescrizioni di cui all'art. 9 delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.).

L'edificio è inquadrato nel Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), approvato con D.G.R. n. 5 del 21 aprile 2021, in area non sottoposta a vincolo paesaggistico.

L'edificio ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923, nonché in zona sottoposta a vincolo sismico.

Non vi sono formalità pregiudizievoli oltre a quelle che saranno oggetto di cancellazione a cura della procedura.

Stato di occupazione: nella disponibilità dai debitori esecutati

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale depositato in atti.

Il Giudice dell'esecuzione

